



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2023, proposto da

Ministero della Difesa – **Legione Carabinieri Sicilia - Gruppo Monreale**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

Luciano Curiale, rappresentato e difeso dagli avvocati Jenny Lopresti e Francesco Caronia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1866 del 6 giugno 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **[REDACTED]**;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il Cons. Giuseppe ~~_____~~ e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Considerato che, in disparte il profilo del *fumus boni iuris* concernente le doglianze articolate con l'atto di gravame, la domanda di tutela cautelare proposta dall'Amministrazione appellante si palesa non supportata dal necessario *periculum in mora*;

Rilevato, in particolare, che l'appellante si limita sul punto a dedurre che *“l'esecuzione della impugnata sentenza potrebbe comportare un illegittimo, oneroso e inutile dispendio di attività amministrativa (consistente nella ricostruzione dell'anzianità di servizio e ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti)”*;

Ritenuto che – come condivisibilmente dedotto da parte appellata – un'attività amministrativa, come sopra puntualmente descritta dall'appellante, in disparte la possibilità di definizione con strumenti informatici e con minimo dispendio di risorse personali e materiali, non può comunque integrare quel pregiudizio *“grave e irreparabile”* che, ai sensi dell'art. 98 c.p.a., soltanto può giustificare la concessione della misura della sospensione dell'efficacia della sentenza appellata;

Ritenuto, quindi, che la istanza cautelare va respinta e le spese della fase incidentale seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: ~~_____~~).

Condanna l'Amministrazione appellante a pagare in favore di parte appellata le spese della fase incidentale liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre s.g. e

accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Chinè

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.